

Crediti documentari

I principi essenziali delle NUU Pubblicazione CCI 600

Il presente documento, destinato alla clientela di Banca Marche, intende riassumere ed evidenziare i principi essenziali delle Norme ed Usi Uniformi relative ai Crediti documentari, identificate come la Pubblicazione nr. 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, composta di 39 articoli ed entrate in vigore dal 1° luglio 2007 in sostituzione della precedente Pubblicazione nr. 500.

Il testo ufficiale delle norme è stato redatto in inglese, ma è anche disponibile una edizione con traduzione in italiano e francese presso la Camera di Commercio Internazionale – Italia, Roma che detiene i diritti per l'Italia:

ICC ITALIA - Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma Tel. 06/420343.01 – Fax. 06/4882677

Ufficio pubblicazioni 06/420343.33 - e-mail: icc@cciitalia.org

Alcuni spunti di riflessione presenti nel documento sono stati colti dalla documentazione di Credimpex-Italia, l'Associazione, patrocinata dall' ABI, che riunisce gli specialisti nelle operazioni estero (l'associazione è aperta a tutti: banche, spedizionieri, assicuratori, aziende), con particolare riguardo ai crediti documentari e alle garanzie internazionali. Per approfondimenti: www.credimpex.it.

L'International Desk di Banca Marche è a disposizione della clientela per fornire consulenza sulle problematiche connesse con il commercio internazionale e l'internazionalizzazione delle imprese (Tel 0731.539-440 e-mail: international@bancamarche.it).

Disclaimer

Le informazioni di cui al presente documento hanno finalità semplicemente informative.

Il presente documento deve essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato erogazione di consulenza professionale.

Le informazioni contenute nel presente documento, sulla base di quanto a conoscenza del soggetto responsabile della sua produzione, si basano su fonti ritenute attendibili; tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Banca delle Marche S.p.A. relativamente all'accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.

Qualsiasi decisione che venga presa in relazione all'utilizzo delle presenti informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore ed, in ogni caso, né Banca delle Marche S.p.A., né i suoi amministratori, rappresentanti o dipendenti potranno essere ritenuti responsabili (per colpa o per altro) di eventuali danni (diretti o indiretti, patrimoniali e non) provocati dall'uso di questo documento.

Abbreviazioni utilizzate

CCI: Camera di Commercio Internazionale di Parigi

NUU500: Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari – Pubblicazione CCI n° 500 anno 1993 (decorrenza 1° gennaio 1994)

NUU600: Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari – Pubblicazione CCI n° 600 anno 2007 (decorrenza 1° luglio 2007)

ISBP745: Prassi Bancaria Internazionale Uniforme per l'esame dei documenti nei Crediti Documentari – Pubblicazione CCI n° 745

Credito: Credito Documentario – Documentary Credit – Standby Letter of Credit – Lettera di Credito – Letter of Credit: si intende l'impegno irrevocabile di una Banca (**Banca Emittente** - *Issuing Bank*), normalmente d'ordine e per conto di un proprio cliente, l'**Ordinante** (*Applicant*), ad effettuare o far effettuare da altra banca sua corrispondente (**Banca Designata** - *Nominated Bank*) una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratte a scadenza e relativo pagamento, negoziazione) contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni previste dal Credito documentario, in favore di un **Beneficiario** (*Beneficiary*).

ARTICOLO 1 APPLICAZIONE DELLE NUU

E' stabilita l'obbligatorietà, ai fini della loro applicazione, del loro esplicito richiamo nel corpo del Credito documentario (documentary credit) o della lettera di credito di tipo standby (standby letter of credit).

Ad esempio:

"Il presente credito è soggetto alle NUU Pubblicazione CCI 600", oppure

"Subject to UCP Publ. ICC 600" o frasi similari.

Ciò proprio per la natura pattizia delle NUU, che per avere valenza devono essere esplicitamente richiamate ed accettate dalle parti (banca Ordinante, banca avisante/designata/confermante, Beneficiario).

Nei messaggi SWIFT di tipo MT700, già dal novembre 2006, è stata resa obbligatoria l'indicazione della normativa alla quale il Credito è sottoposto (Campo 40E "Applicable Rules"): UCP LATEST VERSION = Norme ed Usi Uniformi vigenti.

Poiché è possibile derogare in tutto o in parte da quanto previsto dall'articolato delle Norme è necessario prestare la massima attenzione al momento della notifica di un Credito affinché le eventuali deroghe previste non precludano la possibilità di utilizzo e quindi la validità del Credito stesso.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Si tratta di un articolo con una nuova concezione rispetto alla precedente normativa. Vengono infatti inserite e chiarite in fase iniziale le definizioni riferite ai termini utilizzati negli articoli successivi; ciò consente una maggiore comprensione dell'articolato. Le definizioni riguardanti il Credito trasferibile sono invece tutte presenti direttamente nell'articolo 38 – Crediti Trasferibili.

Oltre alle definizioni dei soggetti interessati all'operazione di Credito documentario ed altre, viene introdotto il nuovo concetto di: "**Honour**" (in italiano "**Onorare, Adempiere**").

La definizione "Honour", riferita alla banca emittente/designata/confermante, prevede le seguenti prestazioni diverse dalla negoziazione:

- ❑ il pagamento a vista, se il Credito è utilizzabile per pagamento a vista;
- ❑ l'assunzione di un impegno di pagamento differito e il pagamento alla scadenza, se il Credito è utilizzabile per pagamento differito;
- ❑ l'accettazione di una tratta spiccata dal Beneficiario e il pagamento alla scadenza, se il Credito è utilizzabile per accettazione.

La negoziazione viene definita come *"l'acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su di una banca diversa dalla banca designata) e/o documenti"*, in presenza di documenti riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni del Credito. (si ricordi a questo proposito la problematica della bollatura delle tratte in base alla normativa fiscale italiana).

La negoziazione potrà avvenire *"... sia anticipando i fondi al Beneficiario, sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata."*

Con tale definizione si evidenzia come la negoziazione possa avvenire anche dopo la presentazione dei documenti, nel caso di necessità finanziarie e di smobilizzo da parte del cliente.

È ovvio che in Italia, essendo possibile la libera anticipazione degli incassi futuri, la possibilità di negoziare pro-solvendo (ovvero con rivalsa sul presentatore nel caso di mancato pagamento alla scadenza per fallimento della banca emittente) non offre nella sostanza opportunità diverse per il Beneficiario.

Riveste anche una certa rilevanza la definizione di "presentazione conforme" (*complying presentation*), ovvero la presentazione di documenti che devono risultare conformi:

- a) ai termini e alle condizioni del Credito;
- b) alle NUU600;
- c) alla prassi bancaria standard internazionale (incluse le prassi raccolte nella ISBP745).

ARTICOLO 3 INTERPRETAZIONI

Anche questo è un articolo di nuova concezione, contenente criteri interpretativi di termini già utilizzati nella precedente edizione delle Norme ed inseriti in vari articoli.

Viene precisato, tra l'altro, che:

- ❑ il Credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso (è stato definitivamente eliminato il concetto di Credito revocabile);
- ❑ la **firma dei documenti** può avvenire con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione;
- ❑ il termine "**from**", in analogia con l'altro termine "**after**", quando utilizzato per determinare una data di scadenza, esclude tale data.
- ❑ la **legalizzazione** (visto, certificazione, ecc.) dei documenti sarà considerata soddisfatta con l'apposizione sul documento da legalizzare di una qualunque firma, timbro, stampigliatura o etichetta, che appaia rispondere a tale richiesta;

Articolo 4 CREDITI E CONTRATTI

L'articolo evidenzia il carattere di autonomia ed astrattezza del Credito documentario rispetto alla vendita o ad altro contratto cui si riferisce e rispetto al mandato ricevuto. Le banche restano estranee anche in presenza di un qualsiasi riferimento contrattuale incluso nel Credito o nei documenti richiesti. La prestazione in capo alla banca, sia essa di negoziare o di "onorare" non è in ogni caso soggetta ad azioni o eccezioni da parte dell'Ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il Beneficiario.

Si ribadisce l'opportunità per le banche emittenti di scoraggiare qualunque tentativo dell'Ordinante di includere, come parte integrante del Credito, copie dei sottostanti contratti, fatture proforma o simili.

Articolo 5 DOCUMENTI E MERCI, SERVIZI O PRESTAZIONI

E' chiaramente evidenziato che le banche operano solo su documenti e non sulle merci o servizi che sono alla base dell'operazione.

Ciò al fine di evidenziare che il Beneficiario di un Credito rimane comunque vincolato alle responsabilità contrattuali conseguenti alla spedizione di merce non conforme, a fronte di documenti corretti presentati in utilizzo del Credito.

Articolo 6 UTILIZZO, DATA DI SCADENZA E LUOGO DI PRESENTAZIONE

L'articolo in questione stabilisce che un credito può essere reso liberamente utilizzabile presso qualsiasi banca (any bank) anche per prestazioni diverse dalla negoziazione.

Si ribadisce che il Credito che prevede una "nominated bank" è anche valido presso la banca emittente.

Il luogo di utilizzo e quello per la presentazione dei documenti entro la data di validità sono riferiti alla banca designata (se prevista) e comunque alla banca emittente.

Articolo 7 IMPEGNI DELLA BANCA EMITTENTE

Sono esplicitati gli obblighi della banca emittente, che nascono dal momento dell'emissione del Credito.

La banca emittente deve:

- ❑ onorare (pagare o accettare),
- ❑ rimborsare una banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme ed ha trasmesso i documenti alla banca emittente.

Viene espressamente chiarito il diritto al rimborso da parte della banca designata che abbia anticipato i fondi al Beneficiario in virtù del mandato ricevuto dalla banca emittente (designazione ad onorare o negoziare).

Tale punto riveste estrema importanza nei casi di frode in cui la magistratura del Paese della banca emittente emetta provvedimenti restrittivi contro quest'ultima circa il pagamento del Credito al momento della scadenza. Tali provvedimenti potrebbero infatti risultare inefficaci in presenza di banca designata proprio per la possibilità di quest'ultima di pagare anticipatamente al Beneficiario l'importo dovuto (in altre parole non colpirebbero il Beneficiario che è già stato soddisfatto dalla Banca designata).

Articolo 8 IMPEGNI DELLA BANCA CONFERMANTE

Viene ribadito che la condizione fondamentale per rendere operativo l'impegno assunto dalla banca confermante nei confronti del beneficiario, è la presentazione dei documenti da parte di quest'ultimo esclusivamente presso la stessa banca confermante.

L'impegno della stessa banca confermante, simile a quello della banca emittente, è irrevocabile dal momento in cui aggiunge la conferma al Credito.

Articolo 9 AVVISO DI CREDITI E MODIFICHE

Viene sottolineato che una banca avvisante non confermante avvisa il Credito e le modifiche **senza alcun impegno a onorare o negoziare**.

La banca avvisante ha però l'importante responsabilità di certificare nei confronti del Beneficiario l'autenticità del Credito e la completezza dello stesso.

Una novità introdotta dalle NUU600 rispetto alla precedente normativa riguarda l'espresso riconoscimento della figura della *seconda banca avvisante*, già assai comune nella pratica e presente al campo 57 del messaggio SWIFT MT700.

Articolo 10 MODIFICHE

Le modifiche sono valide solo se accettate da tutti gli attori: la banca emittente, l'eventuale banca confermante, il Beneficiario.

In particolare, a tutela delle parti, si precisa che:

- ❑ l'accettazione parziale di una modifica è automaticamente considerata come rifiuto della modifica stessa (nelle precedenti Norme si considerava invece priva di effetto);
- ❑ si chiarisce in modo esplicito che clausole che rendono efficace una modifica in caso di mancanza di rifiuto entro un certo lasso di tempo (principio del silenzio/assenso) sono da considerarsi nulle e quindi come non apposte. Tale prescrizione sottolinea l'assoluta irrevocabilità del Credito nei confronti del Beneficiario.

Articolo 11 CREDITI E MODIFICHE TELETRASMESSI E PREAVVISATI

Si ribadisce che la trasmissione di un Credito e di una modifica tramite un sistema di teletrasmissione autenticata (*authenticated swift message*) determina l'immediata operatività del Credito e della modifica.

Articolo 12 DESIGNAZIONE

La banca designata (*nominated bank*), che non sia anche banca confermante, non è obbligata ad effettuare la prestazione prevista nel Credito (negoziare o onorare), salvo l'esplicito impegno assunto nei confronti del Beneficiario al momento della notifica o in un momento successivo (es. alla presentazione dei documenti o a richiesta del Beneficiario).

E' ovvio che un impegno a negoziare od onorare al "salvo buon fine" comporta un affidamento della banca designata nei confronti del Beneficiario, mentre un impegno "pro-soluto" comporta un affidamento della stessa banca designata nei confronti della banca emittente tramite conferma esplicita o "silenziosa" (*silent confirmation*).

Un'importante novità introdotta da questo articolo, rispetto alla precedente normativa, è l'esplicita autorizzazione impartita dalla banca emittente alla banca designata a scontare la tratta (Credito di accettazione) o ad anticipare il ricavo (Credito di pagamento dilazionato) nei confronti del Beneficiario. E' quindi più semplice per la banca designata in un Credito di pagamento differito o di accettazione effettuare uno sconto pro-solvendo (*prepay*) o addirittura pro-soluto, ovvero senza rivalsa (*purchase*), qualora richiesto dal Beneficiario e salvo la valutazione del rischio commerciale e del rischio Paese in capo alla banca emittente.

Se il beneficiario di un Credito ottiene indubbi vantaggi dalla facilità di smobilizzo dei propri incassi futuri, particolare attenzione deve invece essere posta dall'ordinante che dovrà assicurarsi di conoscere adeguatamente la controparte (ovvero il beneficiario del credito), in quanto l'assoluta autonomia ed astrattezza del Credito e la contestuale possibilità di anticipare il pagamento da parte della banca designata, potrebbero favorire eventuali utilizzi fraudolenti con scarse possibilità di recupero dei fondi. È quindi quantomai opportuno, soprattutto in presenza di nuove controparti commerciali, inserire in fase di emissione del Credito, documenti che garantiscano, formalmente, la conformità della merce spedita con quella concordata.

Viene infine previsto che la semplice ricezione, esame o trasmissione dei documenti da parte della banca designata non comporta l'obbligo automatico di negoziare o onorare.

Articolo 13 DISPOSIZIONI DI RIMBORSO TRA BANCHE

In caso in cui il Credito indichi una “banca rimborsante” autorizzata al rimborso della banca designata, esso deve evidenziare se il rimborso è soggetto alla norme della CCI in vigore per i rimborsi tra banche (attualmente Pubblicazione URR nr. 725); in assenza di tale indicazione si applicherà il dettato del presente articolo.

Articolo 14 CRITERI GENERALI PER L'ESAME DEI DOCUMENTI

E' stato abolito il concetto di “ragionevole cura” che le banche devono avere all'atto del controllo dei documenti. Le banche (emittente, designata o confermante) per giudicare la conformità della presentazione (art. 2) si devono basare esclusivamente su “quello che appare” dai documenti richiesti e presentati in utilizzo del Credito.

Il termine massimo entro il quale le banche devono decidere se la presentazione è da considerarsi conforme è di 5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione.

Il periodo di presentazione dei documenti, pari a 21 giorni di calendario, è legato esclusivamente alla richiesta di documenti di trasporto in originale e non è previsto in assenza di tali documenti. Ovviamente resta inderogabile la data di scadenza del Credito.

Viene precisato che i dati presenti in un documento non devono essere necessariamente identici ai dati altrove presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal Credito o nel Credito stesso, purché non siano però con essi discordanti. Il principio di massima è che ciò che non è conforme può essere dichiarato tale solo se è in conflitto. Questa prescrizione offre un certo grado di discrezionalità interpretativa alle banche e quindi potrebbe creare problemi in fase di utilizzo.

Fermo il concetto che in fattura la descrizione della merce deve corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata dal Credito, è prevista la possibilità sui documenti diversi dalla fattura di utilizzare espressioni generiche per la descrizione della merce, purché non in contrasto con la relativa descrizione nel Credito.

Nel caso in cui non sia indicato dal Credito da chi deve essere emesso un documento ed il suo contenuto (eccezion fatta per i documenti previsti dalle Norme quali la fattura, il documento di trasporto ed il documento di assicurazione) si accetteranno documenti che appaiano adempiere alla funzione per la quale sono stati richiesti. Anche questa prescrizione offre un grado di discrezionalità interpretativa alle banche che devono giudicare se un documento presentato dal Beneficiario soddisfi quanto si aspetta la banca emittente e quindi l'Ordinante. In questo caso sarebbe opportuno per gli importatori chiarire nel mandato le caratteristiche dei documenti che si intendono richiedere mentre, per gli esportatori, richiedere chiarimenti alla banca emittente in caso di richieste di documenti non chiare e precise.

Viene stabilito che i documenti non richiesti dal Credito non devono essere considerati dalle banche, che li possono anche restituire al presentatore (si consiglia di non presentare mai documenti non richiesti e, nel caso, inviarli direttamente ed autonomamente all'Ordinante). Si precisa inoltre, che le condizioni “non documentali” devono essere ignorate (es. si richiede che la merce sia imballata in cartoni ma non viene richiesto alcun documento che lo evidenzi/dichiari espressamente).

Quanto alla data di emissione di un documento si precisa che la stessa può essere antecedente alla data di emissione del Credito, ma non successiva alla data di presentazione.

In tema di “indirizzi” del Beneficiario e dell'Ordinante di un Credito e “tutti gli elementi ad esso normalmente associati (numeri di fax, telefono, e-mail, ecc.)”, è previsto che :

- ❑ gli indirizzi potranno differire nei vari documenti presentati, purché siano nello stesso Paese dell'indirizzo indicato nel Credito e gli “altri elementi (tel. , fax ecc.)” non saranno considerati;
- ❑ non potranno differire e quindi dovranno essere identici a quelli indicati nel Credito quando rappresentano il destinatario o il “notify party” in un documento di trasporto.

Viene prevista la possibilità che in tutti i documenti il Beneficiario del Credito possa non apparire come mittente (possibilità che nelle Norme precedenti era limitata al solo documento di trasporto e che comporta particolari implicazioni per l'Ordinante che potrebbe ricevere merce prodotta e quindi spedita da soggetti diversi dal Beneficiario del Credito anche se non espressamente previsto contrattualmente).

Viene ribadito che un documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto, purché rispetti i requisiti previsti negli articoli relativi ai differenti documenti di trasporto (ad es. uno Spedizioniere può emettere un documento di trasporto a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dallo specifico articolo).

Articolo 15 PRESENTAZIONE CONFORME

Si evidenzia il concetto, peraltro non nuovo, che la banca emittente e la banca confermante, a presentazione di documenti conformi devono “onorare” (art. 2). Al contrario la banca designata non è obbligata ad effettuare la prestazione (negoziare o “onorare”).

Articolo 16 DOCUMENTI DISCORDANTI, RINUNCIA E NOTIFICA

L'articolo descrive le modalità di comportamento che le banche (designata, confermante o emittente), possono tenere nel caso in cui giudichino una presentazione di documenti come “non conforme”.

La comunicazione di rifiuto dei documenti deve essere unica e deve riportare chiaramente:

- i) il rifiuto di effettuare la prestazione;
- ii) ciascuna discordanza rilevata (non generica)
- iii) una delle seguenti alternative sulla gestione dei documenti:
 - a) documenti tenuti a disposizione del presentatore da parte della banca in attesa di istruzioni,
 - b) documenti tenuti a disposizione da parte della banca emittente fino all'accettazione delle discrepanze da parte dell'Ordinante, salvo ricevere disposizioni diverse da parte del presentatore prima dell'eventuale accettazione degli stessi;
 - c) documenti restituiti;
 - d) documenti trattati in conformità alle istruzioni del presentatore (es. il presentatore, in caso di riserve, ha già chiesto la restituzione immediata dei documenti, oppure la conservazione degli stessi presso la banca in attesa di successive istruzioni).

Il punto b) è una novità introdotta dalle NUU600 che rispecchia l'operatività che si era instaurata tra le banche, gli ordinanti ed i beneficiari e che veniva spesso prevista preventivamente tra le istruzioni particolari del Credito Documentario in fase di emissione. Ora è chiaro che un rifiuto dei documenti da parte della banca emittente, non comporta l'automatica messa a disposizione degli stessi solo al Beneficiario, ma si consente all'Ordinante di ritirarli in qualsiasi momento, salvo che gli stessi non siano già stati restituiti al Beneficiario per sua richiesta, o per volontà autonoma della banca emittente.

Articolo 17 DOCUMENTI ORIGINALI E COPIE

E' previsto che si presenti almeno un originale per ogni documento richiesto dal Credito, salvo il caso in cui sia espressamente richiesta la copia. La presentazione di originali in luogo di copie è parimenti ammessa, salvo che nel Credito non sia diversamente previsto.

La firma apposta in maniera “originale” (manuale, stampigliata ecc.) è elemento autonomo per identificare il documento quale originale.

Questi sono gli ulteriori criteri che in ogni caso fanno identificare come **originale** un documento:

- a) sembra scritto, dattiloscritto, perforato o timbrato manualmente dall'emittente;
- b) sembra essere redatto su carta intestata originale dell'emittente;
- c) indica di essere un originale, salvo nel caso in cui tale indicazione sembri non applicarsi al documento presentato (ad es. in quanto sembra una fotocopia di un documento e l'indicazione di originalità appare riferirsi a tale altro documento).

Viene ribadito che le definizioni “*in duplicate*”, “*in two folds*”, “*in two copies*” vengono soddisfatte quando si presenta almeno un originale ed il restante numero di copie, fatto salvo il caso in cui il documento stesso indichi qualcosa di diverso (per esempio: se il documento indica che è stato emesso in due originali, questi devono essere presentati entrambi). Prudenza vuole che, se vengono richieste due o più copie di un documento - in qualsiasi forma, questa richiesta sia esplicitata (*in two copies, three copies, four folds ecc.*) - sia sempre presentato almeno un originale più le rimanenti copie.

E' opportuno che quando il documento viene richiesto espressamente “*signed*”, sia gli originali, sia le copie riportino la firma in originale (es. *Signed commercial invoice, original and two copies*).

Articolo 18	FATTURA COMMERCIALE
--------------------	----------------------------

La fattura deve:

- essere emessa dal Beneficiario (tranne nel caso di crediti trasferibili);
- essere intestata all'Ordinante (tranne nel caso di crediti trasferibili);
- essere emessa nella stessa divisa del Credito;
- essere o meno firmata (se la si vuole firmata occorre richiedere una “*signed commercial invoice*”, se la si vuole firmata con firma autografa -si veda Art.3- deve essere richiesta “*hand signed*”.

La descrizione della merce dovrà corrispondere esattamente (letteralmente) a quella indicata dal Credito –si veda Art. 14- a differenza degli altri documenti dove la stessa “non deve essere in contrasto” con quella prevista dal Credito.

Le banche (autorizzate ad effettuare una prestazione: designata, confermante, emittente) possono accettare anche fatture di importo superiore all'importo massimo del Credito, ma non è permesso alla banca designata o confermante di negoziare o onorare per tale importo in eccesso.

Articolo 19	DOCUMENTO DI TRASPORTO RELATIVO AD ALMENO DUE DIVERSI MODI DI TRASPORTO
--------------------	--

Tra i documenti di trasporto, il primo che viene trattato è quello che si riferisce al trasporto effettuato utilizzando almeno due modi differenti di trasporto (documento di trasporto multimodale o combinato). In effetti, questo è il tipo di trasporto che nella pratica attuale è più ampiamente utilizzato: copertura di tratti di trasporto stradale e marittimo/aereo.

Il primo concetto che si trova, valido poi per tutti i documenti di trasporto, è che il documento deve essere accettato in base ai requisiti previsti e non in base alla sua mera denominazione.

Questi, tra gli altri, i principali requisiti che il documento deve avere:

- indicare il **nome del vettore** ed essere **firmato** dal vettore o dal comandante, o da un agente indicato con il suo nome e che specifica che l'Agente sta firmando per nome e per conto del vettore o del comandante (ogni firma deve essere identificata e qualificata come quella del vettore, comandante o agente a seconda del caso);

Esempio:

(Position Paper N. 4 della Commission on Banking Technique and practices della CCI del 1° settembre 1994)

Nel caso in cui il documento sia firmato da un agente (o per conto) del vettore, l'agente deve essere indicato con il suo nome e deve essere precisata la parte per la quale (o per conto della quale) egli sottoscrive e che opera in qualità di vettore, in uno dei seguenti modi:

- a) quando l'indicazione "vettore" non è già inserita nel recto del documento per identificare la parte che opera in qualità di vettore es. :

ABC Co. Ltd.
as agent for (or "on behalf of")
X Y Z Shipping, carrier
(firma)

- b) quando l'indicazione "vettore" è già stata inserita sul recto del documento per identificare la parte che opera come vettore es. :

ABC Co. Ltd.
as agent for (or "on behalf of")
X Y Z Shipping, carrier
(firma)

oppure:

ABC Co. Ltd.
as agent for (or "on behalf of") X Y Z Shipping
(firma)

oppure:

ABC Co. Ltd.
as agent for (or "on behalf of") the
above named carrier
(firma)

oppure:

ABC Co. Ltd.
as agent for (or "on behalf of") the carrier
(firma)

Il documento deve anche:

- indicare che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo nel luogo indicato dal Credito. L'indicazione può essere presente mediante dicitura prestampata, stampiglia o annotazione datata. La data di emissione del documento sarà considerata quale data di spedizione, salvo diversa annotazione sul documento stesso;
- non indicare in nessun modo che è soggetto ad un contratto di noleggio;
- essere l'unico originale o, se emesso in più originali, rappresentare il gioco completo così come evidenziato nel documento.

Vale la pena ricordare infine che è accettabile un documento di trasporto (unico) che indica l'effettuazione di trasbordi, anche se i trasbordi sono espressamente vietati nel Credito.

L'articolo prevede la copertura del solo trasporto marittimo. Nel caso in cui tratte di trasporto precedenti o successive il trasporto marittimo siano effettuate con mezzi diversi da quest'ultimo, il documento richiesto sarà quello riferito al precedente Articolo 19.

A parte le particolarità già indicate nel commento al precedente Articolo 19, la polizza di carico marittima deve, tra l'altro:

- ❑ indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave nel porto di imbarco indicato nel Credito (non ha quindi senso richiedere nel Credito una "on board bill of lading" in quanto già previsto come elemento essenziale di una polizza di carico marittima);
- ❑ riportare un'annotazione di messa a bordo indicante la data di spedizione e il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, se la polizza di carico contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al nome della nave;
- ❑ indicare la spedizione dal porto di imbarco al porto di sbarco previsti nel Credito.

Articolo 21	DOCUMENTO DI TRASPORTO MARITTIMO NON NEGOZIABILE
--------------------	---

L'articolo tratta del documento di trasporto marittimo privo del carattere di rappresentatività della merce, insito invece nella tradizionale polizza di carico.

Si rimanda agli stessi concetti espressi negli Articoli 19 e 20.

Articolo 22	POLIZZA DI CARICO PER CONTRATTO DI NOLEGGIO
--------------------	--

Fermi alcuni concetti già indicati negli Articoli 19 e 20, il documento deve, tra l'altro:

- ❑ indicare che il trasporto è soggetto ad un contratto di noleggio;
- ❑ essere firmato dal comandante, dal proprietario o dal noleggiatore, oppure da un agente per loro conto. Ogni firma deve essere identificata come quella del comandante, proprietario, noleggiatore o agente a seconda del caso;
- ❑ precisare per conto di chi sta firmando l'agente e, se sta firmando per conto del proprietario o del noleggiatore, deve indicarne il nome.

Rispetto agli altri documenti di trasporto, non è necessaria l'indicazione del nome del vettore, ed il porto di sbarco può essere indicato come un insieme di porti o area geografica, qualora il credito lo preveda

Stabilisce che le banche non si facciano carico di esaminare il contratto di noleggio, anche se la presentazione dello stesso è prevista nel Credito.

Articolo 23	DOCUMENTO DI TRASPORTO AEREO
--------------------	-------------------------------------

Anche per il documento di trasporto aereo vale il concetto che il documento è accettato in base ai requisiti previsti e non in base alla sua mera denominazione; per la sottoscrizione dello stesso valgono di massima gli stessi concetti espressi all'articolo 19, ove applicabili.

In particolare il documento deve:

- ❑ indicare che la merce è stata accettata dal vettore per la spedizione;
- ❑ indicare la data di emissione, che sarà da considerare come data di spedizione salvo che il documento stesso contenga una specifica annotazione relativa alla effettiva data di spedizione; in tal caso la data indicata nell'annotazione sarà da considerare come data di spedizione (ogni altra informazione riportata sul documento di trasporto aereo riguardante il numero e la data del volo non è da considerare ai fini della determinazione della data di spedizione);

- indicare l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione richiesti dal Credito.

Deve essere sempre presentato l'originale per il mittente (*original for consignor*) o per il caricatore (*original for shipper*), ancorché nel Credito sia prevista la presentazione del "gioco completo di originali".

Articolo 24 DOCUMENTO DI TRASPORTO SU STRADA, PER FERROVIA O SU VIE D'ACQUA INTERNE

Anche per il documento di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni, vale il concetto che il documento è accettato in base ai requisiti previsti e non in base alla sua mera denominazione; per la sottoscrizione dello stesso valgono di massima gli stessi concetti espressi all'articolo 19, ove applicabili.

Il documento deve riportare la denominazione del vettore, con eccezione della lettera di vettura ferroviaria, dove qualunque firma o stampigliatura della compagnia ferroviaria è accettata come prova che il documento è firmato dal vettore.

Il documento stradale deve essere l'originale per lo speditore o caricatore, o non recare alcuna indicazione circa il soggetto per cui è predisposto

In assenza di indicazione sul documento del numero degli originali emessi, la quantità di documenti presentata verrà considerata come presentazione del "gioco completo di originali".

Articolo 25 RICEVUTA DI CORRIERE, RICEVUTA POSTALE O CERTIFICATO DI SPEDIZIONE POSTALE

Anche per la ricevuta del corriere e ricevuta postale vale il concetto che il documento è accettato in base ai requisiti previsti e non in base alla sua mera denominazione; per la sottoscrizione dello stesso valgono di massima gli stessi concetti espressi all'articolo 19 ove applicabili.

E' previsto che la ricevuta del corriere deve essere timbrata o firmata dal corriere nel luogo da cui il Credito indica che le merci debbano essere spedite, e tale data è da considerarsi come data di spedizione.

Articolo 26 "SOPRA COPERTA", "QUANTITÀ CARICATA A DIRE DELLO SPEDITORE", "CONTENUTO A DIRE DELLO SPEDITORE" E SPESE AGGIUNTIVE A QUELLE DI TRASPORTO

E' stabilito la non conformità di documenti di trasporto che indichino che la merce è o sarà caricata "sopra coperta" (*on deck*).

E' ammissibile un documento di trasporto che contenga le seguenti clausole: "*said to contain*" (dice contenere), "*shipper's load and count*" (quantità caricata a dire dello speditore) o clausole che facciano riferimento a spese aggiuntive rispetto a quelle di trasporto.

Articolo 27 DOCUMENTI DI TRASPORTO NETTI

Si definisce che le banche accetteranno solamente documenti di trasporto netti, che cioè non rechino clausole o annotazioni che espressamente attestino lo stato difettoso della merce o degli imballaggi.

Viene ribadito in maniera chiara e precisa che, se un Credito richiede un documento “*clean on board*”, la parola “*clean*” non deve necessariamente essere riportata nel documento presentato.

Articolo 28 DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE E COPERTURA

Un documento di assicurazione può esser firmato dalla compagnia di assicurazione, da un assicuratore, da loro agenti e, novità introdotta dalla NUU600, anche dal “procuratore” (“proxy”). La sottoscrizione di un agente o di un procuratore deve però chiaramente indicare la qualifica e se l’Agente o il Procuratore ha firmato per la compagnia di assicurazione, per un assicuratore e per conto di questi.

Se il documento di assicurazione risulta emesso in più originali, tutti gli originali devono essere presentati.

Si ribadisce che non sono accettate le “note di copertura”.

Viene sancito che una polizza di assicurazione è accettabile al posto del certificato di assicurazione o di una dichiarazione relativa a polizza aperta, ma non viceversa. Si consiglia agli esportatori, quando conferiscono il mandato di emettere un documento di assicurazione ad un vettore, di specificare chiaramente se viene richiesta dal Credito una polizza di assicurazione, per evitare di ritrovarsi con un semplice certificato inutilizzabile al fine della presentazione dei documenti.

La data del documento di assicurazione non può essere successiva alla data di spedizione, salvo che non ci sia una nota che prevede la copertura antecedente o pari a quella della data di spedizione.

L’indicazione della percentuale di copertura nel Credito si intende ora come percentuale minima; quindi è possibile anche presentare coperture assicurative di importo superiore.

Il documento deve riportare l’indicazione che i rischi sono coperti almeno dal luogo di presa in carico o spedizione al luogo di scarico o destinazione finale come indicati nel Credito.

Massima attenzione deve essere prestata dagli importatori, in quanto è ora previsto che un documento assicurativo possa prevedere una qualsiasi clausola di esclusione. Quindi ci si potrebbe trovare di fronte a coperture assicurative con esclusioni che ne riducono nella sostanza l’efficacia, ma corrette ai fini dell’utilizzo del Credito. Sarebbe quindi consigliabile, al momento dell’apertura del Credito, prevedere la non accettabilità di “*exclusion clause*”, derogando espressamente a quanto previsto dall’Articolo 28 (i). Fanno ovviamente eccezione le esclusioni già previste dai contratti standard di assicurazione, come ad esempio le ICC A (*Institute Cargo Clauses A*), che proteggono il trasporto contro gli “*All Risks from Warehouse to Warehouse*” con le esclusioni standard previste appunto dal contratto.

Infine, viene espressamente prevista la possibilità di consentire una franchigia sulla liquidazione del danno. Sarebbe quindi opportuno indicare, già nel Credito, la percentuale di franchigia massima accettabile nel documento e variabile in base alla tipologia di merci trasportate.

Articolo 29 PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA O DELL’ULTIMO GIORNO DI PRESENTAZIONE

E’ stabilito che la data di scadenza o il termine ultimo di presentazione documenti, ma non il termine ultimo di spedizione, saranno prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo qualora cadano in un giorno in cui la banca sia chiusa, per ragioni diverse dalla forza maggiore, calamità, guerre, scioperi o serrate o comunque qualsiasi causa indipendente dalla loro volontà.

Articolo 30 TOLLERANZA NELL'IMPORTO DEL CREDITO, NELLA QUANTITÀ E NEI PREZZI UNITARI

E' indicato che le espressioni "circa" o "approssimativamente" riferite all'ammontare del credito, ai prezzi unitari o alle quantità, comportano la possibilità di una tolleranza pari al 10% sull'importo utilizzato, il prezzo unitario o la quantità fatturata.

Articolo 31 UTILIZZI O SPEDIZIONI PARZIALI

Se viene presentato un documento di trasporto che evidenzia una spedizione effettuata con più di un mezzo, anche se appartenenti allo stessa modalità di trasporto (esempio due camion), si deve considerare come una spedizione parziale, anche se i mezzi di trasporto partono lo stesso giorno per la stessa destinazione.

Se vengono presentate, in utilizzo di un Credito, più di una ricevuta di corriere, ricevuta postale o certificato di spedizione postale, e tali documenti appaiono timbrati o firmati dallo stesso corriere o servizio postale nello stesso luogo, nella stessa data e per la stessa destinazione, la presentazione non sarà considerata come relativa ad una spedizione parziale.

Articolo 32 UTILIZZI PARZIALI O SPEDIZIONI FRAZIONATE

E' stabilito che se nel credito sono prescritti utilizzi parziali o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non è utilizzata o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il Credito cessa di essere utilizzabile per quella e per ogni successiva frazione.

ARTICOLO 33 ORARIO PER LA PRESENTAZIONE

Le banche sono tenute ad accettare una presentazione solo in orari di apertura dei loro sportelli.

Articolo 34 ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER LA VALIDITÀ E L'EFFICACIA DEI DOCUMENTI

E' enunciata la non responsabilità delle banche in merito alla forma, correttezza, autenticità, veridicità dei documenti, così come in merito al loro contenuto e all'operato dei soggetti in essi indicati come emittenti.

Articolo 35 ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER LE TRASMISSIONI E LE TRADUZIONI

Viene chiaramente indicato che quando la banca designata determina che la presentazione è conforme ed invia i documenti alla banca emittente o alla confermante, anche se la banca designata non ha effettuato la prestazione, la banca emittente o la banca confermante devono far fronte agli impegni assunti, anche se i documenti sono andati smarriti nel transito tra la banca designata e la banca emittente o confermante, o tra la banca confermante e la banca emittente.

Articolo 36 FORZA MAGGIORE

E' indicata la non responsabilità delle banche nel caso di interruzione della loro attività non dovuta alla loro volontà, quali calamità, sommosse, terrorismo, guerre, etc.

Articolo 37 ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER LE ATTIVITÀ RICHIESTE AD ALTRI SOGGETTI

Viene evidenziato che non è possibile subordinare l'avviso del Credito (o di modifiche) al Beneficiario alla ricezione delle competenze di spettanza della banca avisante o della seconda banca avisante.

Inoltre l'Ordinante assume a suo carico gli obblighi, le responsabilità e le eventuali spese derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero.

Articolo 38 CREDITI TRASFERIBILI

Solo un Credito espressamente denominato "trasferibile" può essere trasferito, e cioè reso da parte della banca trasferente utilizzabile da parte di uno o più secondi beneficiari.

E' ribadito il divieto di "ri-trasferimento" del Credito da parte del secondo beneficiario a favore di beneficiari successivi.

Il Credito, in sede di trasferimento, deve mantenere gli stessi termini di quello originario, salvo:

- + l'importo
- + gli eventuali prezzi unitari
- + la data di scadenza e spedizione
- + il periodo di presentazione
- + la percentuale dell'eventuale copertura assicurativa
- + il nome del primo beneficiario che può essere sostituito a quello dell'applicant

A tutela dell'impegno assunto dalla banca trasferente è previsto che questa possa presentare alla banca emittente i documenti ricevuti dal secondo beneficiario qualora il primo beneficiario, avendo mantenuto il diritto a farlo, non sostituisca a prima richiesta la fattura o ometta di regolarizzarne le eventuali discordanze segnalate.

I documenti da parte o per conto del secondo beneficiario devono essere necessariamente presentati alla banca trasferente.

Articolo 39 CESSIONE DEL RICAVO

Il beneficiario di un Credito Documentario, in conformità alle disposizioni del diritto applicabile, ha la possibilità di cedere il ricavo collegato al Credito stesso.

Approfondimento

I principali riflessi operativi derivanti dall'introduzione delle NUU Pubblicazione CCI 600

Questi i principali riflessi operativi per gli ordinanti ed i beneficiari dei Crediti Documentari derivati dall'introduzione delle NUU 600:

- ❑ prevista la possibilità di richiedere crediti liberamente utilizzabili non solo di negoziazione, ma anche di pagamento e di accettazione (art. 2 e art. 6-a);
- ❑ evitare l'inserimento di fatture proforma, contratti e simili come parte integrante del credito (art. 4-b);
- ❑ l'accettazione parziale di una modifica equivale al rifiuto della stessa (art. 10-e);
- ❑ sono nulle le clausole che rendono efficace la modifica se non viene rifiutata dal beneficiario entro un numero predeterminato di giorni (non operatività del silenzio/assenso, art. 10-f);
- ❑ la designazione ad accettare tratte o ad assumere un impegno di pagamento differito equivale all'autorizzazione a scontare la tratta o anticipare il ricavo (art. 12-b);
- ❑ riduzione ad un massimo di 5 gg. lavorativi bancari del periodo di tempo a disposizione delle banche per l'esame documenti (art. 14-b);
- ❑ il termine di presentazione dei documenti previsto in 21 gg. di calendario, opera solamente in presenza di un originale del documento di trasporto (art. 14-c) intendendosi come tale solo un documento di trasporto previsto dalle NUU600;
- ❑ i dati in un documento, letti nel contesto del credito, del documento stesso e della prassi bancaria internazionale, possono non essere identici ma non devono risultare in conflitto con i dati dello stesso documento, con altri documenti e con il credito stesso (art. 14 d);
- ❑ se il credito non specifica il contenuto e/o l'emittente di documenti non previsti dalle NUU600, le banche accetteranno il documento così come presentato, qualora appaia adempiere alla funzione del documento richiesto (art. 14-f);
- ❑ gli indirizzi del beneficiario e dell'ordinante ed i relativi elementi di contatto (Tel., fax., e-mail, etc.) possono non essere uguali tra i documenti presentati e con quanto indicato nel credito, purché l'indirizzo appartenga alla stessa nazione, salvo quando parte integrante del destinatario o del "notify party" in un documento di trasporto (art. 14-j);
- ❑ è estesa a tutti i documenti (e non solo a quelli di trasporto come nelle NUU 500), la possibilità che il mittente (*consignor, shipper, sender, etc*) non sia il beneficiario (art. 14-k);
- ❑ è ora superflua nella comunicazione di discordanze sui documenti, l'istruzione che i documenti sono trattiene a disposizione fino ad accettazione degli stessi da parte dell'ordinante (art. 16-c iii);
- ❑ la polizza di carico (*bill of lading*) copre solamente il trasporto marittimo mentre è stato previsto in maniera specifica cosa deve contenere un documento di trasporto multimodale o combinato (art. 19 e 20);
- ❑ una specifica annotazione nel documento di trasporto aereo (*airway bill*) relativa alla effettiva data di spedizione, sarà considerata quale data di spedizione;
- ❑ non è necessario che la parola "*clean*" appaia nel documento di trasporto (art. 27);
- ❑ è prevista l'ammissibilità di un documento di assicurazione emesso e firmato anche dal "*proxy*" (procuratore) (art. 28-a);
- ❑ la percentuale di copertura assicurativa indicata nel credito è ora considerata come percentuale minima (art. 28-f ii);
- ❑ il documento di assicurazione può contenere qualsiasi clausola di esclusione(art. 28-i) .

Appendice

Le discrepanze più ricorrenti nella presentazione dei documenti

Queste sono le principali discrepanze rilevate da Banca Marche nel corso degli anni:

- ❑ Credito scaduto
- ❑ Importo del preteso utilizzo superiore all'ammontare del credito
- ❑ Mancato rispetto del termine di presentazione dei documenti
- ❑ Spedizione della merce effettuata oltre i termini stabiliti
- ❑ Effettuate spedizioni parziali non ammesse dal credito
- ❑ Polizza di carico non sottoscritta nei modi dovuti e dalla quale, dal recto, non si evince il nome del Vettore
- ❑ Polizze di carico con aggiunte NON convalidate
- ❑ Polizza di carico con annotazioni attestanti lo stato difettoso delle merci e/o degli imballaggi
- ❑ Polizza di carico soggetta ad un contratto di noleggio (e non esplicitamente autorizzata dal credito)
- ❑ Polizza di carico NON attestante che le merci sono caricate a bordo
- ❑ La Polizza di carico indica porti di imbarco o di sbarco differenti da quelli prescritti dal credito
- ❑ Mancata integrazione nell'annotazione di messa a bordo per *"intended vessel"* e luogo di ricezione o presa in carico diverso dal porto d'imbarco Merci caricate sopra coperta (e non esplicitamente ammesso dal credito)
- ❑ Presentazione di un documento di assicurazione diverso da quello richiesto dal credito (presentato certificato anziché polizza)
- ❑ Copertura assicurativa espressa in divisa diversa di quella del credito
- ❑ Termine di decorrenza della copertura assicurativa successivo alla data di spedizione o di messa a bordo
- ❑ Documento di assicurazione non girato (se necessario)
- ❑ Documenti discordanti tra loro
- ❑ In fattura riportata descrizione merce non conforme con quella indicata nel credito
- ❑ Pesi discordanti tra i vari documenti
- ❑ Mancata presentazione di alcuni documenti